

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 48/64/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società Immobiliare La Rosa impugnava l'avviso di liquidazione N. Omissis emesso il 6 aprile 2010 e notificato alla società La Rosa di Is. Gi. e C. snc in data 15 aprile 2010, relativo all'anno 2005, con riguardo all'imposta di registro ed ipocatastali per complessivi € 34.110,36 a seguito di revoca delle agevolazioni fiscali concesse, non essendosi verificata l'utilizzazione edificatoria dell'area di cui all'atto in data 28 dicembre 2004 entro 5 anni dal trasferimento.

La ricorrente eccepiva la carenza di legittimazione passiva in quanto la predetta società è stata sciolta in data 11 dicembre 2007, pertanto, alla data di notifica dell'avviso di liquidazione de quo, la stesa deve ritenersi estinta.

Quanto al merito precisava che la stessa area con successivo atto registrato il 31 marzo 2005, è stata venduta a tale Fr. Costruzioni srl che provvede alla edificazione in data 13 giugno 2005, quindi, entro i 5 anni dall'acquisto del terreno da parte della società ricorrente. Deduceva che l'agevolazione non riguarda un soggetto ma il presupposto dell'edificazione del terreno entro i 5 anni, non rilevando la circostanza che l'edificazione sia stata posta in essere dal primo o successivo acquirente, purché, avvenga entro i 5 anni dalla prima traslazione.

L'agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni ribadiva la legittimità del proprio operato contestando l'asserita carenza di legittimazione passiva attese le articolate argomentazioni difensive esposte nel ricorso introduttivo, a conferma che l'atto ha raggiunto lo scopo sia in capo alla società che nei confronti dei singoli soci, acquisendo diretta conoscenza della pretesa erariale per poter svolgere agevolmente il proprio diritto di difesa.

Nel merito richiamava quanto riportato nell'avviso di liquidazione.

La ricorrente presentava ulteriori memorie ribadiva che la giuridica inesistenza o la completa omissione della notificazione non consente alcuna sanatoria, diversamente, sarebbe leso il diritto alla difesa al cittadino chiamato in causa senza ragione.

La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia con sentenza 197 del 2010 respingeva il ricorso e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese che liquidava € 900,00 oltre altre competenze e accessori di legge.

Avverso tale deliberato proponeva appello la società La Rosa. L'appellante chiedeva la riforma totale della sentenza gravata in quanto ritenuta illegittima, ingiusta ed erronea in ordine ai rilievi di diritto ed alla valutazione degli elementi di prova già dedotti che ribadiva in maniera pedissequa incrementati da specifici motivi di criticità avverso l'operato dei primi giudici. In particolare riproponeva la carenza di legittimazione passiva per inesistenza della società in quanto sciolta con atto di scioglimento anticipato senza messa in liquidazione, trascritto il 7 febbraio 2008, pertanto, si tratterebbe di società estinta e cancellata dal registro delle imprese. Sul punto richiamava la sentenza della Corte di Cassazione SS. UU n. 4062/02. Eccepiva, inoltre, difetto di procedura, contestava la sentenza impugnata per errata interpretazione ed applicazione dell'art. 36 del DPR 602/73 in ordine alla possibilità di notificare ai singoli soci dell'avviso impugnato.

Ulteriori critiche venivano rivolte per mancata pronuncia sulla eccepita decadenza dell'azione impositiva in quanto a parere della ricorrente l'avviso di liquidazione

de quo emesso il 6 aprile 2010 e notificato il 15 aprile dello stesso anno sarebbe tardivo perché emesso oltre il termine di 5 anni dalla data di registrazione dell'atto di vendita del terreno, ovvero, il termine sarebbe spirato il 31 marzo 2010.

Concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello la riforma integrale della sentenza dichiarare illegittimità e la infondatezza dell'avviso di liquidazione impugnato.

Con le controdeduzioni presentate l'ufficio riproponeva confermando quanto già dedotto in prime cure. Quanto alla riproposta eccezione di carenza di legittimazione passiva, ritiene irrilevanti le argomentazioni dell'appellante, atteso che l'eventuale notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dei singoli soci, avrebbe avuto il solo effetto che ogni singolo socio avrebbe esercitato il proprio diritto di difesa opponendosi alla pretesa dell'ufficio, come del resto hanno fatto sottoscrivendo il ricorso introduttivo di cui è causa dando conferma di avere piena conoscenza della pretesa stessa contestandola agevolmente.

Richiamava quanto previsto dall'art. 19, comma 1, DPR 131/86, per contestare l'asserita decadenza da parte dell'Amministrazione affermando che il termine ultimo sarebbe il 18 aprile 2010, quindi, atteso che l'avviso di liquidazione è stato notificato in data 15 aprile 2010 è assolutamente tempestivo.

Infine, deduceva, che non essendo stata riproposta in appello l'eccepita carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione, per falsa applicazione dell'art.33, comma 3, della legge 388/00, deve ritenersi rinunciata dall'appellante ex art. 56 D. Lgs n. 546/92. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con il favore delle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In esito alla discussione tenutasi in pubblica udienza come da rituale richiesta delle parti, la vertenza viene trattenuta per la decisione.

L'appellante con il primo motivo riproponeva, in particolare la carenza di legittimazione passiva per inesistenza della società in quanto sciolta con atto di scioglimento anticipato senza messa in liquidazione, trascritto il 7 febbraio 2008, pertanto, si tratterebbe di società estinta e cancellata dal registro delle imprese.

Il collegio osserva che nel caso in scrutinio, è pacifico che la società sia estinta.

Quindi, non doveva essere emesso l'avviso di liquidazione nei confronti della società e non potrà acquisire il carattere della definitività perché radicalmente nullo. Tuttavia, l'estinzione della società comporta anche la perdita della sua capacità processuale, con la conseguente che il ricorso introduttivo andava dichiarato inammissibile e a tanto si deve provvedere in sede di appello.

La Commissione per i motivi che precedono dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.

La peculiarità e controvertibilità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. Spese compensate.